



AVVISO PUBBLICO

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA L. 241/90, DEL BANDO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A CARATTERE STAGIONALE O TEMPORANEO, PUBBLICATO IN DATA 09.12.2019

(in ottemperanza alle disposizioni di cui all' Ordinanza cautelare n.54/2020 Pubblicata il 10.03.2020 del T.A.R. Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, nonché della determina n. 31/UE del 16.04.2020)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 dell'11.07.2019 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile del 3° Urbanistica ed Edilizia;

Premesso:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2016, è stato approvato il Regolamento Comunale per il rilascio di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo (L.R. 42/2006 – capo I art. 2)
- con bando di gara regolarmente pubblicato all'Albo Web del Comune di Fossacesia in data 09.12.2019, si dava informazione dell'avvio della procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione delle "concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo" con cui l'Amministrazione Comunale concede, per il periodo della stagione balneare fissato con l'annuale Ordinanza Balneare dalla Regione Abruzzo, l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi a quanto stabilito nella L.R. n. 42/2006, Capo I, art. 2 (*concessioni a carattere stagionale o temporaneo per manifestazioni in genere, per esercizio di attività ricreative incluso ombreggio e/o messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia*).
- le aree per le quali è possibile rilasciare concessioni a carattere stagionale o temporaneo sono stabilite dall'art. 2 del suindicato Regolamento e individuate nella tavola grafica approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 13.12.2018;
- che il termine ultimo per la consegna delle richieste di assegnazione delle aree era stato stabilito nelle ore 12,00 del 31 dicembre 2019;
- che i criteri di selezione sono stati stabiliti dal "BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A CARATTERE STAGIONALE O TEMPORANEO" pubblicato all'Albo Web Comunale, in aderenza a quanto disposto con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18.05.2017;
- la concessione sarà aggiudicata al richiedente che avrà ottenuto il punteggio più alto in base ai criteri di cui sopra.
- a parità di punteggio tra più istanti si procederà, tra questi, a licitazione privata con aggiudicazione al soggetto che avrà offerto il prezzo più alto. In tal caso il prezzo a base d'asta sarà determinato in base al canone demaniale come determinati in base all'art. 5, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, e s.m.i. (L. 296/2006- Finanziaria 2007- commi 250 e ss.);
- con determina n. 2/UE del 13.01.2020 è stato disposto di approvare il verbale di assegnazione delle aree demaniali marittime prot.n. 323 del 09.01.2020;
- con la suddetta determinazione n. 2/2020 è stato altresì disposto di assegnare provvisoriamente alle ditte sottoelencate le aree demaniali richieste:
 - 1 OLTREMARE S.r.l.
 - 2 PRINTER POINT di Giuseppe SGRIGNUOLI
 - 3 SALVATORE Luca
 - 4 TROILO Fausto
 - 5 SANTI & MARINAI di M.B.

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

Via marina n. 18 | Fossacesia | 66022 | Chieti | tel. 0872.622234 | fax. 0872622237
urbanistica@comune.fossacesia.ch.it | comune@pec.fossacesia.org | www.fossacesia.gov.it

nonchè di procedere mediante l'istituto della licitazione privata con aggiudicazione del prezzo più alto, tra le sottoelencate ditte che hanno richiesto medesime aree:

- * LE 17 LUNE
- * CARAVAGGIO Silvana Antonietta "Il Cavalluccio"
- * SINI S.r.l.
- * IRENE'S GELATI S.n.c.
- * F.LLI DE GUGLIELMI A. & F. S.n.c.
- * HOTEL CASTELLO DI SEPTTE S.r.l.
- * E.G.A. S.a.s.
- * MARTELLI Marco
- * SICHETTI Martina Anna
- * OSTERIA PATRIA
- * VALSANGRO S.r.l.
- * MIRAMARE S.a.s. di GENEROSO & C.
- * CANNAROZZO Pierre Angelo

- l'art. 1, comma 14 della L.R. 14.01.2020, n. 1, ha integrato, a far data dal 23.01.2020, il comma 2. dell'art. 15 della L.R. 141/97, mediante l'introduzione della lett. c-ter) che testualmente recita "*Per l'anno 2020 sono comunque rinnovate, ad istanza di parte, le concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo rilasciate nell'anno precedente, con applicazione del canone fisso predeterminato in materia dai Comuni*";
- con nota acquisita al prot.n. 997 del 23.01.2020, la società OSTERIA PATRIA di PASQUINI Loredana, ha avanzato istanza per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 3/19, per effetto di quanto contenuto nella lett. c-ter) del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 141/97;
- con note prot.n. 1359 e seguenti del 30.01.2020, è stata avviata la procedura di licitazione privata nei confronti delle ditte indicate nei precedenti punti, stabilendo che il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno 14.02.2020, e che l'esame delle offerte avverrà il giorno 18.02.2020;
- in data 10.02.2020 prot.n. 1943, la società OSTERIA PATRIA ha fatto pervenire il ricorso prodotto presso il TAR Abruzzo - Sezione staccata di Pescara, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'indizione della licitazione - atto n. 1369 del 30.01.2020 per l'affidamento di concessione demaniale, contro il Comune di Fossacesia e nei confronti della società VALSANGRO S.r.l.;
- alla data del 14.02.2020 tutte le ditte invitate alla licitazione privata, hanno prodotto nei termini una propria offerta;
- con nota prot.n. 2288 e seguenti del 17.02.2020, è stato comunicato alle ditte partecipanti alla suddetta licitazione privata che l'esame delle offerte previste per il giorno 18.02.2020, è stato rinviato a data da destinare;
- con nota prot.n. 2314 del 17.02.2020 è stata comunicata alla società OSTERIA PATRIA che l'istanza tesa ad ottenere il rinnovo della Concessione n. 3/19 non può essere accolta, atteso che questo Ente ha proceduto, in aderenza a quanto disposto dall'art. 15 lettere b) e c) della L.R. 141/97 all'attivazione delle procedure per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo, mediante la pubblicazione dell'apposito Bando di evidenza pubblica previsto dal "Regolamento C.le per il rilascio di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.26/2007 e 6/2016 in esecuzione a quanto previsto dal succitato art. 15 comma 2 lett. b), favorendo peraltro una più ampia procedura selettiva per la scelta del concessionario compatibile con i principi comunitari;
- con ordinanza n. 54/2020, pubblicato il 10.03.2020, il TAR Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, ha disposto di accogliere ai fini del riesame nei termini di cui in motivazione, la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
- le motivazioni della surrichiamata ordinanza sono di seguito riportate:
Rilevato che le censure sollevate in riferimento all'applicabilità della sopravvenuta legge regionale n.1/2020 paiono ammissibili, in quanto sussumibili, nelle residuali ipotesi in cui può ravvisarsi una fattispecie di illegittimità "sopravvenuta" per effetto del sopraggiungere di una normativa avente efficacia retroattiva come nella specie, in quanto applicabile alle concessioni demaniali rilasciate nell'anno precedente;

Considerato che il principio della gara pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali, dettato dalla c.d. Direttiva c.d Bolkestein 2006/123/CE, e dall'articolo 49 TFUE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia con sentenza 14 luglio 2016, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative "nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo";

Considerato che, nella specie, l'amministrazione, nell'indire la gara, non ha precisato se e in che misura si trattasse di un bando avente ad oggetto concessioni demaniali di interesse transfrontaliero certo ravvisabile qualora ricorra la combinazione dei seguenti tre elementi: valutazione economica, collocazione geografica e caratteristiche tecniche della concessione;

che pertanto, ad un accertamento prima facie, i motivi dedotti nel ricorso appaiono sorretti dal prescritto fumes boni iuris e che al danno prospettato dalla ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di rivalutare l'istanza inoltrata dalla società ricorrente e la legittimità della procedura, alla luce della normativa sopravvenuta, nonché dei limiti entro cui è riconosciuta l'operatività della normativa di stampo comunitario, entro e non oltre il termine di giorni 40 dalla comunicazione della presente;

- con appello cautelare del 25.03.2020 presso il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, la ditta VALSANGRO S.r.l. ha richiesto la riforma dell'ordinanza cautelare n. 54/2020 pronunciata dal TAR per l'Abruzzo - Sezione Distaccata di Pescara, pubblicata in data 10.03.2020 (e conseguentemente per il rigetto della domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado) resa in relazione al ricorso iscritto sotto il n. 61/2020, promosso dalla ditta OSTERIA PATRIA;
- con Decreto del 27.03.2020 pronunciato dal Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale (Sezione Quinta), con cui è stato disposto di respingere la domanda di decreto monocratico presidenziale, nonché di fissare, per la decisione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio per il giorno 23.04.2020;
- la surrichiamata ordinanza del TAR Abruzzo - Sezione di Pescara ha disposto che questa Amministrazione debba rivalutare l'istanza inoltrata dalla società ricorrente e la legittimità della procedura, alla luce della normativa sopravvenuta, nonché dei limiti entro cui è riconosciuta l'operatività della normativa di stampo comunitario, entro e non oltre il termine di giorni 40 dalla comunicazione della medesima ordinanza;
- alla luce delle motivazioni espresse nell'ordinanza n. 54/2020 del TAR Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, occorre rivalutare l'istanza prodotta dalla società OSTERIA PATRIA in relazione alla sopravvenuta normativa, e che pertanto alla medesima ditta debba essere riconosciuto il rinnovo della concessione n. 3/19, in ordine all'assegnazione dell'area demaniale marittima a carattere stagionale per attività ricreative incluso ombreggio e/o messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia, codificata con il numero OTN.4, atteso che, secondo quanto rilevato nella suddetta ordinanza, questa amministrazione, nell'indire la gara, non ha precisato se e in che misura si trattasse di un bando avente ad oggetto concessioni demaniali di interesse transfrontaliero certo ravvisabile qualora ricorra la combinazione dei seguenti tre elementi: valutazione economica, collocazione geografica e caratteristiche tecniche della concessione;
- con determina n. 31/UE del 16.04.2020 è stato disposto che, per effetto delle motivazioni contenute nell'ordinanza n. 54/2020 del TAR Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, l'istanza della ditta OSTERIA PATRIA di Loredana PASQUINI, tesa all'ottenimento del rinnovo della Concessione n. 3/19, in ordine all'assegnazione dell'area demaniale marittima a carattere stagionale per attività ricreative incluso ombreggio e/o messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia, codificata con il numero OTN.4, vada rivalutata nel senso che alla medesima ditta può essere concesso il rinnovo del suindicato titolo concessorio, in aderenza alla sopravvenuta normativa regionale di cui al comma 2. lett. c-ter) della L.R. 141/97;
- con la suddetta determinazione è stato altresì dato atto che "quanto disposto nel precedente punto 2. resta comunque subordinato alle determinazioni che il Consiglio di Stato vorrà assumere, per la decisione collegiale della domanda cautelare, proposta dalla ditta VALSANGRO S.r.l., fissata per il giorno 23.04.2020, in esito al quale si assumeranno le opportune decisioni, anche il relazione alla procedura posta in essere per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo, attivata con la pubblicazione del bando pubblico del 09.12.2019";

- con ordinanza n. 2275/2020 pubblicata il 24.04.2020 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello prodotto dalla soc. VALSANGRO S.r.l.;

RILEVATO che, quanto contenuto nell'ordinanza n. 54/2020 del TAR Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, nonché alle disposizioni assunte con la surrichiamata determina n. 31/UE del 16.04.2020 in ordine all'istanza della ditta OSTERIA PATRIA di Loredana PASQUINI, si riflette coerentemente su tutte le aree demaniali marittime per le quali l'anno precedente sono state rilasciate le relative concessioni stagionali e temporanea senza diritto di insistenza, ed interessate dal Bando pubblicato il 09.12.2019;

EVIDENZIATO che si rende opportuno, prima di procedere al rilascio delle concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo, mediante l'istituto del rinnovo, in aderenza alla sopravvenuta normativa regionale di cui all'art. 15 comma 2. lett. c-ter) della L.R. 141/97, procedere all'annullamento del Bando per il Rilascio di Concessioni Demaniali Marittime a Carattere Stagionale o Temporaneo, pubblicato il 09.12.2019;

VISTO l'art. 21-nonies della legge 241/90 che dispone:

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CONSIDERATO che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento e il completamento della procedura di che trattasi, per effetto di quanto contenuto della soprarichiamata ordinanza del TAR di Pescara nonché dalla determina n. 31/UE del 16.04.2020;

DATO ATTO del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potete discrezionale di far luogo alla revoca di un bando pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 14 maggio 2015, n. 2455);

VISTA l'allegata determinazione n. 41/UE del 15.05.2020 il cui contenuto e motivazioni vengono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, con la quale viene annullata, per effetto di quanto contenuto nell'ordinanza n. 54/2020 del TAR Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, nonché della determina n. 31/UE del 16.04.2020, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, il Bando per il rilascio di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo, pubblicato in data 09.12.2020;

TENUTO CONTO che occorre dare comunicazione agli interessati in merito all'annullamento del Bando per il rilascio di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo, pubblicato in data

RENDE NOTO

Per i motivi richiamati in narrativa e per effetto di quanto contenuto nell'ordinanza n. 54/2020 del TAR Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, nonché della determina n. 31/UE del 16.04.2020, che il Bando per il rilascio di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo, pubblicato in data 09.12.2020, è stato annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 nel testo in vigore, con determinazione n. 41/UE del 15.05.2020.

RENDE NOTO ALTRESI'

- di procedere all'assegnazione delle aree demaniali marittime a carattere stagionale per attività ricreative incluso ombreggio e/o messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia, mediante l'istituto del rinnovo delle concessioni rilasciate nell'anno precedente, ad istanza di parte in aderenza a quanto disposto dall'art. 15 comma 2. lett. c-ter) della L.R. 141/97;
- che verrà restituita la cauzione provvisoria versata dalle ditte che hanno avanzato istanza per la partecipazione al Bando per il rilascio di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo pubblicato in data 09.12.2020, e che le medesime ditte dovranno far pervenire, anche via e-mail, al seguente indirizzo "urbanistica@comune.fossacesia.ch.it" il numero di IBAN sul quale accreditare l'importo da restituire;
- alle ditte che, nell'anno 2019 hanno ottenuto la concessione stagionale e temporanea senza diritto di insistenza, e non hanno ancora provveduto a richiedere il rinnovo della suddetta concessione, potranno avanzare istanza entro e non oltre il giorno 25.05.2020;
- il rinnovo della concessione stagionale e temporanea senza diritto di insistenza, potrà essere rilasciato previa presentazione da parte della ditta interessata del Mod. D1 (mediante il modello di domanda normalizzata Do.Ri.), e dopo che l'ufficio avrà effettuato le verifiche di rito in ordine ai requisiti morali, ecc.. della medesima ditta, nonché al pagamento del canone mediante l'apposito modello F24 Elide;

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fossacesia:
<http://fossacesia.gov.it/>.



Il Responsabile del 3° Settore

(geom. Domenico MORETTI)